



**COMUNE DI
MONTE SAN VITO**

PROVINCIA DI ANCONA

**INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DELLE AREE NON IDONEE DI CUI
ALLE LINEE GUIDA PREVISTE DALL'ART.12 DEL D.LGS. 29/12/2003, N.387
PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA
E INDIRIZZI GENERALI TECNICO AMMINISTRATIVI
LEGGE REGIONALE 4/8/2010, N.12
DELIBERAZIONE AMMINISTRATIVA ASSEMBLEA
LEGISLATIVA REGIONE MARCHE N.13 DEL 30/9/2010**

**RELAZIONE TECNICA
INDIRIZZI GENERALI TECNICO-AMMINISTRATIVI**

NOVEMBRE 2010

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Geom. Flavio Caimmi
Geom. Fabio Filipponi

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Dott.ssa GRAZIA BRANCA

RELAZIONE TECNICA

VISTA la legge regionale 4 agosto 2010, n. 12 "Modifica alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7: Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 concernente: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTA la deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Regionale n. 13 del 30 settembre 2010 con la quale è stata approvata l'individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra, di cui all'Allegato I, e gli indirizzi generali tecnico amministrativi, di cui all'Allegato II, della stessa deliberazione;

VISTO ALTRESÌ che la deliberazione Amministrativa di cui sopra ha demandato ai Comuni la successiva individuazione cartografica delle aree non idonee di cui all'Allegato I, mediante gli atti che si riterranno in concreto necessari, escluse le procedure di varianti urbanistiche, entro sessanta giorni dall'approvazione del presente atto;

RITENUTO pertanto che occorre procedere all'individuazione cartografica delle aree non idonee di cui all'Allegato I della deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Regionale n. 13 del 30 settembre 2010;

VISTO CHE con Decreto Presidente Amministrazione Provinciale di Ancona n. 33 del 21/04/2000 è stato approvato definitivamente il Piano Regolatore Generale adeguato al P.P.A.R., e successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 50 del 11/05/2000;

DATO ATTO CHE il Piano Regolatore Generale del Comune di Monte San Vito è adeguato al P.P.A.R. e pertanto individuati i vincoli previsti dallo stesso;

Si è provveduto a individuare sulla cartografia informatizzata del P.R.G. le aree non idonee di cui all'Allegato I della deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Regionale n. 13 del 30 settembre 2010, e che gli elaborati sono composti da:

- Relazione tecnica – Indirizzi generali tecnico-amministrativi;
- Tavola 1 – Individuazione cartografica dei vincoli di cui all'Allegato I deliberazione Amministrativa Assemblea Regionale n. 13 del 30/09/2010;
- Tavola 2 – Individuazione aree non idonee per impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 3 kWp e inferiore o uguale a 20 kWp;
- Tavola 3 – Individuazione aree non idonee per impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp;
- Tavola 4 – Individuazione aree non idonee per impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 200 kWp;

In riferimento a quanto indicato ai punti 1) e 2) della deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Regionale n. 13 del 30 settembre 2010 si è provveduto alla individuazione delle aree non idonee di cui di cui all'Allegato I della stessa.

L'individuazione delle aree è stata determinata sulla base del Piano Regolatore Generale vigente al P.P.A.R. e di quanto disposto agli allegati I e II della deliberazione sopra citata.

Le aree non idonee che interessano il Comune di Monte San Vito, desunte dall'Allegato 3, lettera f) delle Linee Guida Ministeriali, sono:

9) Le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo;

Dettaglio dell' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali

Le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo.

Codice 9.1 - DACR n. 13/2010

Vigneti DOP (ex DOC e DOCG)

Eventuali aree interessate non sono state individuate cartograficamente e pertanto si rimanda all'Allegato II punto 6.5 della DACR n. 13/2010

Allegato I della DACR n. 13/2010:

Aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 3 kWp e inferiore o uguale a 20 kWp

Aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp

Aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 200 kWp

Codice 9.2 - DACR n. 13/2010

Oliveti

Eventuali aree interessate non sono state individuate cartograficamente e pertanto si rimanda all'Allegato II punto 6.5 della DACR n. 13/2010

Allegato I della DACR n. 13/2010:

Aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 3 kWp e inferiore o uguale a 20 kWp

Aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp

Aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 200 kWp

Codice 9.4 - DACR n. 13/2010

Produzioni biologiche certificate

Eventuali aree interessate non sono state individuate cartograficamente e pertanto si rimanda all'Allegato II punto 6.5 della DACR n. 13/2010

Allegato I della DACR n. 13/2010:

Aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 3 kWp e inferiore o uguale a 20 kWp

Aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp
Aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 200 kWp

Codice 9.5 - DACR n. 13/2010

Produzione integrata certificatae

Eventuali aree interessate non sono state individuate cartograficamente e pertanto si rimanda all'Allegato II punto 6.5 della DACR n. 13/2010

Allegato I della DACR n. 13/2010:

Aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 3 kWp e inferiore o uguale a 20 kWp

Aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp

Aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 200 kWp

10) Le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L. 180/98 e s.m.i.

Dettaglio dell' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali

Le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L. 180/98 e s.m.i.

Codice 10.4 - DACR n. 13/2010

DACR n. 116 del 21/01/2004 - Aree a rischio esondazione R4 o assimilate

Il territorio di Monte San Vito è interessato da n. 1 area contraddistinta ai sensi dell'articolo 9 delle NA del PAI con Codice E-12-0004 - Rischio R4

Tale area è stata individuata cartograficamente sulla base della DACR n. 116 del 21/01/2004 e s.m.i.

Allegato I della DACR n. 13/2010:

Aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 3 kWp e inferiore o uguale a 20 kWp

Aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp

Aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 200 kWp

Codice 10.6 - DACR n. 13/2010

DACR n. 116 del 21/01/2004 - Aree a rischio frana P2 o assimilate

Il territorio di Monte San Vito è interessato da n. 1 area contraddistinta ai sensi dell'articolo 12 delle NA del PAI con Codice F-12-0236 - Pericolosità P2 - Rischio frana R1

Tale area è stata individuata cartograficamente sulla base della DACR n. 116 del 21/01/2004 e s.m.i.

Aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 3 kWp e inferiore o uguale a 20 kWp

Aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp

Aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 200 kWp

Codice 10.7 - DACR n. 13/2010

Il territorio di Monte San Vito è interessato da n. 7 aree contraddistinte ai sensi dell'articolo 12 delle NA del PAI con Codice F-12-0233 - F-12-0244 - F-12-0245 - F-12-0255 - F-12-0256 - F-12-0261 - F-12-0277 - Pericolosità P3 - Rischio frana R1

Il territorio di Monte San Vito è interessato da n. 1 area contraddistinta ai sensi dell'articolo 12 delle NA del PAI con Codice F-12-0249 - Pericolosità P3 - Rischio frana R2

Tali aree sono state individuate cartograficamente sulla base della DACR n. 116 del 21/01/2004 e s.m.i.

Aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 3 kWp e inferiore o uguale a 20 kWp

Aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp

Aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 200 kWp

11) Zone individuate ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42 del 2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti

Dettaglio dell' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali

Zone individuate ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42 del 2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti

Codice 11.3 (vedi Codice 24) - DACR n. 13/2010

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna

Il territorio di Monte San Vito è interessato da corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al R.D. 11/12/1993, n. 1775.

I corsi d'acqua che interessano il Comune di Monte San Vito sono individuati negli elenchi della Provincia di Ancona:

Bacino idrografico del Fume Esino n. 37

Fiume Triponzio (per l'intero tratto che interessa il territorio comunale),

Fosso Guardengo (dallo sbocco a km. 4,500 a monte della confluenza col Fosso del Vallone),

Fosso del Vallone (dallo sbocco per km. 1,500 verso monte),

Fosso Selva,

Fosso dei Sellari (il corso d'acqua a monte dell'attraversamento della strada Chiaravalle - Monte San Vito non è inserito nell'elenco).

Tali aree sono state individuate cartograficamente determinando una fascia dal fosso pari a ml. 150 su ambo i lati, come indicato nella norma di riferimento.

Aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 3 kWp e inferiore o uguale a 20 kWp

Aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp

Aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 200 kWp

Le aree non idonee che interessano il Comune di Monte San Vito, desumibili dagli strumenti di Pianificazione Paesaggistica regionali (D.M. L.G. paragrafo 17.3), sono:

17.3 Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 8 bis della legge 27 febbraio 2009, n. 13, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, le Regioni possono individuare le aree non idonee senza procedere alla contestuale programmazione di cui al punto 17.2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del sopraccitato decreto ministeriale le Regioni provvedono a coniugare le disposizioni relative alle aree non idonee nell'ambito dell'atto di programmazione di cui al punto 17.2, anche attraverso opportune modifiche e integrazioni di quanto già disposto

Piano Paesistico Ambientale Regione Marche (ove vigente si fa riferimento al PRG adeguato al PPAR)

Sottosistemi territoriali – art. 20 - Aree C di qualità diffusa

Codice 22.3 - DACR n. 13/2010

Per l'individuazione cartografia si fa riferimento a quanto indicato nel PRG vigente adeguato al PPAR ed in particolare alla tavola P.1.a (Prescrizioni e vincoli del P.P.A.R. – Bilancio qualitativo dell'adeguamento del PRG al PPAR) dove è presente un'area con tali caratteristiche.

Aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 3 kWp e inferiore o uguale a 20 kWp

Aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp

Aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 200 kWp

Sottosistemi territoriali – art. 20 - Aree V di qualità diffusa

Codice 22.4 - DACR n. 13/2010

Per l'individuazione cartografia si fa riferimento a quanto indicato nel PRG vigente adeguato al PPAR ed in particolare alla tavola P.1.a (Prescrizioni e vincoli del P.P.A.R. – Bilancio qualitativo dell'adeguamento del PRG al PPAR) dove è presente un'area con tali caratteristiche.

Aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 3 kWp e inferiore o uguale a 20 kWp

Aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp

Aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 200 kWp

Categorie costitutive del paesaggio – art. 29 - ambiti di tutela dei corsi d'acqua

Codice 24 - DACR n. 13/2010

Per l'individuazione cartografia si fa riferimento a quanto indicato nel PRG vigente adeguato al PPAR ed in particolare alle tavole P.1.a (Prescrizioni e vincoli del P.P.A.R. – Bilancio qualitativo dell'adeguamento del PRG al PPAR), P.1 (Prescrizioni e vincoli del P.P.A.R. – Ambiti definitivi di tutela), P.4 (Sottozona del territorio rurale).

Per i corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche r.d. 1775/1933 si è provveduto a determinare una fascia di rispetto di ml. 150, mentre per gli altri corsi d'acqua le fasce di rispetto sono quelle previste dai vincoli del P.R.G. adeguato al P.P.A.R..

Aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 3 kWp e inferiore o uguale a 20 kWp

Aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp

Aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 200 kWp

Categorie costitutive del paesaggio – art. 30 - ambiti di tutela dei crinali

Codice 25 - DACR n. 13/2010

Per l'individuazione cartografia si fa riferimento a quanto indicato nel PRG vigente adeguato al PPAR ed in particolare alle tavole P.1.a (Prescrizioni e vincoli del P.P.A.R. – Bilancio qualitativo dell'adeguamento del PRG al PPAR), P.1 (Prescrizioni e vincoli del P.P.A.R. – Ambiti definitivi di tutela), P.4 (Sottozona del territorio rurale).

Aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 3 kWp e inferiore o uguale a 20 kWp

Aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp

Aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 200 kWp

Categorie costitutive del paesaggio – art. 31 - versanti

Codice 26 - DACR n. 13/2010

Per l'individuazione cartografia si fa riferimento a quanto indicato nel PRG vigente adeguato al PPAR ed in particolare alle tavole P.1.a (Prescrizioni e vincoli del P.P.A.R. – Bilancio qualitativo dell'adeguamento del PRG al PPAR), P.1 (Prescrizioni e vincoli del P.P.A.R. – Ambiti definitivi di tutela), P.4 (Sottozone del territorio rurale) e alla tavola "indagine tecnico-geologica – sottosistema geologico-geomorfologico - carta dell'acclività".

Aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 3 kWp e inferiore o uguale a 20 kWp

Aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp

Aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 200 kWp

Categorie costitutive del paesaggio – art. 39 – centri e nuclei storici

Codice 34 - DACR n. 13/2010

Per l'individuazione cartografia si fa riferimento a quanto indicato nel PRG vigente adeguato al PPAR ed in particolare alle tavole P.1.a (Prescrizioni e vincoli del P.P.A.R. – Bilancio qualitativo dell'adeguamento del PRG al PPAR), P.1 (Prescrizioni e vincoli del P.P.A.R. – Ambiti definitivi di tutela), I.11.A (Trasferimento cartografico degli ambiti di tutela ai sensi dell'art.61 delle n.t.a. del PPAR – Ambiti di tutela delle categorie costitutive del paesaggio).

Aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 3 kWp e inferiore o uguale a 20 kWp

Aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp

Aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 200 kWp

Categorie costitutive del paesaggio – art. 40 – edifici e manufatti storici

Codice 35 - DACR n. 13/2010

Per l'individuazione cartografia si fa riferimento a quanto indicato nel PRG vigente adeguato al PPAR ed in particolare alle tavole P.1 (Prescrizioni e vincoli del P.P.A.R. – Ambiti definitivi di tutela), P.4 (Sottozone del territorio rurale) e alla tavola I.10 (zone meritorvoli di particolare tutela – beni culturali e ambientali da sottoporre a tutela di dettaglio: edifici e manufatti storici, strade e punti panoramici, percorsi pedonali e ciclabili) e n.t.a. (sottozone VP).

Aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 3 kWp e inferiore o uguale a 20 kWp

Aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp

Aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 200 kWp

Categorie costitutive del paesaggio – art. 43 – punti panoramici e strade panoramiche

Codice 38 - DACR n. 13/2010

Per l'individuazione cartografia si fa riferimento a quanto indicato nel PRG vigente adeguato al PPAR ed in particolare alle tavole P.1 (Prescrizioni e vincoli del P.P.A.R. – Ambiti definitivi di tutela), P.4 (Sottozone del territorio rurale) e alla tavola I.10 (zone meritorvoli di particolare tutela – beni culturali e ambientali da sottoporre a tutela di dettaglio: edifici e manufatti storici, strade e punti panoramici, percorsi pedonali e ciclabili).

Aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 3 kWp e inferiore o uguale a 20 kWp

Aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp

Aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 200 kWp

Sono stati inoltre inseriti i vincoli cimiteriali previsti dal PRG vigente adeguato al PPAR e la fascia interessata dalla linea della ferrovia.

Nella determinazione dei vincoli si è altresì fatto riferimento alle zone urbanizzate previste dal PRG vigente adeguato al PPAR e in tali aree sono esclusi i vincoli di tutela.

Descrizione delle tavole grafiche allegate:

Tavola 1

Individuazione cartografica dei vincoli di cui all'Allegato I deliberazione Amministrativa Assemblea Regionale n. 13 del 30/09/2010

Sono stati riportati i vincoli presenti nel territorio del Comune di Monte San Vito, che determinano la idoneità o meno delle aree all'installazione di impianti fotovoltaici a terra.

Tavola 2

Individuazione aree non idonee per impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 3 kWp e inferiore o uguale a 20 kWp

Sono state perimetrate le aree che determinano la non idoneità delle stesse all'installazione di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 3 kWp e inferiore o uguale a 20 kWp.

L'individuazione delle aree tiene presente di quanto disposto al punto 2.5 dell'allegato II alla DACR n.13/2010 e precisamente "Se su un sito si sovrappongono più previsioni di tutela derivanti dall'Allegato I "*Elenco aree non idonee*", si adotta la prescrizione più restrittiva ivi prevista".

Tavola 3

Individuazione aree non idonee per impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp

Sono state perimetrate le aree che determinano la non idoneità delle stesse all'installazione di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp.

L'individuazione delle aree tiene presente di quanto disposto al punto 2.5 dell'allegato II alla DACR n.13/2010 e precisamente "Se su un sito si sovrappongono più previsioni di tutela derivanti dall'Allegato I "*Elenco aree non idonee*", si adotta la prescrizione più restrittiva ivi prevista".

Tavola 4

Individuazione aree non idonee per impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 200 kWp

Sono state perimetrate le aree che determinano la non idoneità delle stesse all'installazione di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp.

L'individuazione delle aree tiene presente di quanto disposto al punto 2.5 dell'allegato II alla DACR n.13/2010 e precisamente "Se su un sito si sovrappongono più previsioni di tutela derivanti dall'Allegato I "*Elenco aree non idonee*", si adotta la prescrizione più restrittiva ivi prevista".

**A TITOLO ESEMPLIFICATIVO SI RIPORTA L'ALLEGATO II DELLA D.A.C.R. N. 13/2010
E LE MODIFICHE APPORTATE CON D.A.C.R. N. 23/2010**

ALLEGATO II

INDIRIZZI GENERALI TECNICO-AMMINISTRATIVI

di cui all'Allegato II della deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Regionale n. 13 del 30 settembre 2010

1 - NORMA GENERALE DI RINVIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si applicano le linee-guida di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), pubblicato nella Gazzetta ufficiale 18 settembre 2010, n. 219.

1.2. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente atto sono conclusi ai sensi della previgente normativa.

2 - AREE NON IDONEE

2.1. Le prescrizioni di cui al presente provvedimento valgono per tutte le tipologie di impianti fotovoltaici fissati al terreno sia con strutture fisse che con strutture mobili (ad esempio impianti ad "inseguimento").

2.2. Le prescrizioni di cui all'allegato I "*Elenco aree non idonee*" (non idoneità) non si applicano agli impianti di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della l.r. 12/2010.

2.3. I siti utilizzabili ai fini dell'installazione di impianti individuati al punto 16.1, lettera d), delle LG, che ricadono all'interno di aree non idonee (codici 1.4, 4.3, 4.4, 6.2, 7, 8.1, 11.8, 22.2, 22.3, 25, 26, 33), sono da considerare aree idonee.

2.4. In conformità all'articolo 12, comma 3, lettera m), delle NTA del PAI (piano di assetto idrogeologico) adottato con deliberazione del Consiglio regionale 116/2004, nelle zone agricole, come definite dalla legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 e successive modificazioni, all'interno delle aree di versante a rischio frana con livello di pericolosità P3, di cui al codice 10.7 dell'Allegato I, sono ammessi gli impianti realizzati dalle imprese agricole e qualificati come "attività agricola connessa", se non diversamente localizzabili nei terreni dell'azienda in riferimento all'assetto colturale ed idrogeologico dell'azienda. Il rilascio dell'autorizzazione unica è subordinato alla verifica tecnica di cui all'articolo 12, comma 5, delle NTA del PAI e alla istituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 14, comma 3, della l.r. 13/1990 e successive modificazioni.

2.5. Se su un sito si sovrappongono più previsioni di tutela derivanti dall'Allegato I "*Elenco aree non idonee*", si adotta la prescrizione più restrittiva ivi prevista.

2.6. L'individuazione delle aree non idonee cartografabili è effettuata dai Comuni entro sessanta giorni dall'approvazione del presente atto. Tale individuazione assume e fa proprie le previsioni degli Strumenti Urbanistici Comunali vigenti adeguati al PPAR e agli altri strumenti regionali di governo del territorio, nonché ai provvedimenti richiamati dal presente atto.

2.7. In assenza di un PRG vigente adeguato, l'individuazione delle aree non idonee viene effettuata sulla base della trasposizione degli ambiti di tutela del Piano Paesistico e degli altri piani regionali di governo del territorio.

2.8. Gli atti redatti dai Comuni sono trasmessi su supporto informatico alla Provincia competente per territorio e alla Regione Marche presso la P.F. Informazioni territoriali e ambientali e beni paesaggistici.

2.9. Restano ferme le ulteriori aree non idonee di cui all'Allegato I "Elenco aree non idonee" non cartografabili.

2.10. Per le aree con problematiche di natura idrogeologica individuate dai Piani delle Autorità di Bacino Interregionali, si applicano gli stessi criteri adottati nell'allegato I codici 10.

3 - PUBBLICITA'

Sia il d.lgs. 387/2003 che le LG non prevedono il coinvolgimento del pubblico nelle fasi istruttorie di rilascio dell'autorizzazione unica o degli ulteriori titoli abilitativi.

Solo nel paragrafo delle LG inerente i requisiti per la valutazione positiva dei progetti (Punto 16.1, lettera g), si indica quale elemento positivo il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione.

Ciò premesso, al fine di consentire agli aventi diritto di conoscere che è stato avviato l'iter procedurale di cui al d.lgs. 387/2003, copia della domanda e della principale documentazione progettuale dovrà essere pubblicata sul sito internet e nell'albo pretorio dell'Autorità Competente per almeno trenta giorni.

Coloro che hanno un interesse giuridicamente rilevante connesso con la realizzazione del progetto possono depositare memorie ai sensi della legge 241/1990.

Tale disposizione non si applica per i procedimenti che prevedono la preventiva Valutazione di Impatto Ambientale.

4 - ONERI ISTRUTTORI

Le LG al paragrafo 9.1 stabiliscono che le Regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 62 del 2005 possono prevedere oneri istruttori a carico del proponente finalizzati a coprire le spese istruttorie; detti oneri, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo n. 387 del 2003 non possono configurarsi come misure compensative.

Gli oneri sono determinati sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione della fonte utilizzata e rapportati al valore degli interventi in misura comunque non superiore allo 0,03% dell'investimento.

Sulla base di quanto sopra riportato il proponente, all'atto della presentazione della domanda, deve versare all'A.C. una somma pari a 0,03% del valore dichiarato dell'opera.

Qualora l'opera sia soggetta alla procedura di VIA tale onere è ridotto allo 0,01%.

5 - GARANZIE

Le LG al punto 13, lettera j), stabiliscono che il progetto sia corredato dell'impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale. La cauzione è stabilita in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente; tale cauzione è rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni.

Le Regioni o le Province delegate, avvalendosi delle Agenzie regionali per l'ambiente, possono motivatamente stabilire, nell'ambito della Conferenza dei servizi, differenti soglie e/o importi per la cauzione parametrati in ragione delle diverse tipologie di impianti e in relazione alla particolare localizzazione dei medesimi.

Inoltre l'art. 12 comma 4 del d.lgs. 387/2003 come modificato dalla legge 244/2007: "*.....omissis..... Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercitare l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto....omissis....*".

Sulla base di quanto sopra riportato, si richiede che nei casi di impianti realizzati a terra, a garanzia dell'impegno di dismissione dell'impianto e di rimessa in pristino dello stato dei luoghi, prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'impianto stipuli apposita polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a favore del Comune interessato, da rivalutarsi sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. L'importo fideiussorio è vincolato e finalizzato esclusivamente all'attività

di rimessa in pristino dell'area da parte dell'Amministrazione comunale in via sostitutiva del soggetto inadempiente.

All'atto della presentazione di istanza per il rilascio di Autorizzazione Unica o di altro titolo abilitativo, il richiedente dovrà impegnarsi al perfezionamento del contratto fideiussorio all'atto di avvio dei lavori, per un ammontare da quantificarsi secondo le tariffe sotto indicate:

5.1. **100 €/kWp** nel caso di impianti con strutture di sostegno dei moduli ancorate con fondazioni, superficiali o profonde, in cemento armato.

5.2. **70 €/kWp** negli altri casi.

In ogni caso, qualora il calcolo della fideiussione di cui sopra risulti inferiore alla stima del costo effettivo della dismissione che si evince dagli elaborati progettuali, si dovrà far riferimento al valore più elevato.

Al fine di consentire all'Amministrazione procedente e ai Comuni la verifica circa la congruità dei costi effettivi di dismissione dichiarati, l'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- Progetto di dismissione dell'impianto e di rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
- Computo metrico estimativo delle spese per la rimozione dell'impianto, per lo smaltimento dei materiali di risulta e per il ripristino dell'area.

L'ammontare della polizza fideiussoria, calcolato come sopra, sarà riportato nel provvedimento di Autorizzazione Unica la cui efficacia è subordinata alla operatività della polizza fideiussoria stessa. I Comuni a maggiore garanzia possono richiedere la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo.

6 - INDICAZIONI GENERALI DI CARATTERE TECNICO

Il progetto da elaborare sulla base del paragrafo 13 delle LG, dovrà contenere anche autocertificazione resa nei modi di legge, con la quale viene dichiarato dal proponente e/o dal proprietario del terreno:

6.1. Il valore complessivo dell'opera.

6.2. Che nella manutenzione dell'area e dell'impianto non saranno utilizzati prodotti tossici e diserbanti.

6.3. *(nei casi in cui proprietario del terreno abbia usufruito di finanziamenti derivanti dal PSR)*, Che sullo stesso terreno non gravano impegni sulla destinazione d'uso derivante dal finanziamento ottenuto, incoerenti con la realizzazione dell'impianto.

6.4. Che (il proprietario del terreno) non usufruirà di incentivi in materia di sostegno all'agricoltura, per il terreno messo a disposizione.

6.5. Che lo stesso terreno non sia stato oggetto di colture certificate (cod. 9 Allegato I) almeno nei tre anni antecedenti la presentazione della domanda.

Ai fini di cui all'allegato 2 delle LG ministeriali, il progetto da elaborare sulla base del paragrafo 13, dovrà contenere il conto economico dell'intervento.

Ai fini di cui all'allegato 2, punto 2, lettera h), le misure di compensazione non potranno superare il 2% dei proventi.

Ai fini di cui all'allegato 2, punto 2, lettera h), le misure di compensazione, nel caso di progetto proposto da imprenditore agricolo, non potrà superare lo 0,5% dei proventi.

Inoltre il progetto dovrà attenersi alle seguenti misure di prevenzione e mitigazione:

6.6. Tutti i manufatti dell'impianto fotovoltaico, con esclusione delle recinzioni, dovranno rispettare una distanza minima dai confini di proprietà pari a quella prevista per le nuove abitazioni in zone agricole dalla legislazione regionale vigente, ad eccezione degli impianti di potenza inferiore o uguale a 200 kW, per i quali sono applicate le distanze previste nei Regolamenti Edilizi Comunali.

6.7. Nei casi in cui il progetto confini con terreni interessati da colture agricole certificate, ai fini di evitare possibili impatti derivanti dall'alterazione del microclima, tutti i manufatti dell'impianto fotovoltaico, con esclusione delle recinzioni, dovranno rispettare una distanza minima da tali colture superiore a 40 metri.

6.8. La superficie interessata dall'intervento dovrà essere delimitata da idonee aree verdi realizzate con piante autoctone. Sono da preferire formazioni arboree ed arbustive che non accentuino la linearità dei confini degli impianti ma, al contrario, contribuiscano a creare elementi di transizione arealmente estesi ed irregolari.

6.9. Nell'eventualità di aree particolarmente sensibili sotto l'aspetto faunistico, le recinzioni dovranno garantire idonei accessi riservati alla fauna.

6.10. Per la minimizzazione degli eventuali impatti, risultano preferibili quelle aree in cui esiste già una rete viaria di accesso; analogamente la scelta del sito di impianto dovrà tenere conto del criterio di minimizzare la necessità di nuove piste o di pesanti interventi di adeguamento della viabilità esistente.

6.11. Sulle aree di versante dovrà essere predisposto un adeguato sistema di drenaggio e convogliamento delle acque meteoriche.

6.12. In caso di impianti ubicati su aree agricole, i locali tecnici necessari alla trasformazione e connessione alla rete elettrica devono essere realizzati con tipologie edilizie in assonanza con il contesto paesaggistico circostante e secondo gli indirizzi delle Norme Tecniche di Attuazione dei PRG. Sono da evitare le strutture prefabbricate.

6.13. Tutti i manufatti dell'impianto fotovoltaico, da realizzare con moduli a suolo di qualsiasi potenza, dovranno rispettare una distanza minima dai confini di strutture ricettive e turistiche, che esercitano l'attività da almeno un anno, pari a metri lineari 200.

7 - IMPATTI CUMULATIVI

Al fine di prevenire ogni pregiudizio a carico dell'ambiente e del paesaggio in relazione all'effetto cumulativo derivante dalla realizzazione di più progetti di impianti fotovoltaici tra loro vicini, anche se sotto i limiti di soglia di VIA (di 1MW) si adotta quanto di seguito indicato.

Quando una istanza per un impianto di potenza inferiore alla soglia che determina l'assoggettamento alle procedure di VIA viene proposta a meno di 1.000 metri da un impianto già realizzato o in fase di istruttoria e determini nei fatti un progetto complessivo che supera il limite soprarichiamato (1MW), gli enti titolari dei procedimenti di autorizzazione unica, dovranno richiedere in via precauzionale, una procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA in applicazione *"del principio di precauzione, di prevenzione e di correzione in via prioritaria alla fonte"* per l'ultima domanda depositata .

La presente norma non si applica per gli impianti con potenza inferiore a 200 KW.

Al fine di prevenire ogni pregiudizio a carico dell'ambiente e del paesaggio in relazione all'effetto cumulativo derivante dalla realizzazione di più progetti di impianti fotovoltaici tra loro vicini, anche se sotto i limiti di soglia individuati nell'allegato I "elenco aree non idonee" con specifico riferimento all'intervallo di potenza da 20 a 200 kWp, si adotta quanto di seguito indicato: quando una istanza per un impianto di potenza inferiore alla soglia che determina la non idoneità viene proposta a meno di 200 metri da un impianto già realizzato o in fase di istruttoria e determini nei fatti un progetto complessivo che supera il limite di 200 kW, si applica il criterio degli impianti con potenza superiore a 200 kWp.

La presente norma non si applica per gli impianti con potenza inferiore a 20 KW.

**MODIFICHE APPORTATE CON DELIBERAZIONE LEGISLATIVA
APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
N. 23 DEL 03/11/2010**

ART.36 (Norme in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili)

1. Nelle more del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, al fine di prevenire impatti negativi per l'ambiente e il paesaggio, gli impianti in corso di autorizzazione al 30 settembre 2010 devono adeguare il progetto alle prescrizioni di cui ai punti 6.8, 6.9 e 6.12 dell'Allegato II della deliberazione dell'Assemblea legislativa 30 ottobre 2010, n. 13 "Individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per installazione di impianti fotovoltaici a terra e indirizzi generali tecnico amministrativi. Legge Regionale 4 agosto 2010, n. 12".
2. Le serre individuate ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del decreto ministeriale 6 agosto 2010 sono soggette alla disciplina di cui all'atto approvato dall'Assemblea legislativa regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l.r. 4 agosto 2010 n. 12 (Modifica alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale").
3. L'atto di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 12/2010 produce effetti dal giorno della sua approvazione da parte dell'Assemblea legislativa regionale.
4. Ai procedimenti in corso relativi a domande presentate prima dell'entrata in vigore dell'atto di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 12/2010 si applicano le norme in vigore al momento della presentazione delle predette domande.
5. La disciplina degli impatti cumulativi applicabile agli impianti fotovoltaici a terra che determinano nel loro complesso una potenza superiore a 1.000 KW non si applica qualora la potenza dei singoli impianti sia inferiore o uguale a 20 Kw.